

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

439 / 2025 del 11/12/2025

Oggetto: PROTOCOLLO D'INTESA TRA AREU E L'ASST SETTE LAGHI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TEAM DI RISPOSTA RAPIDA DOMICILIARE

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA AREU E L'ASST SETTE LAGHI PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TEAM DI RISPOSTA RAPIDA DOMICILIARE

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

VISTA la deliberazione dell'Agenzia n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

CONSIDERATO che tra le finalità istituzionali di AREU rientra il compito di attivare "nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento di invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU), identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale.";

VISTO l'art. 7, comma 11 bis della l. r. 33/2009, in base al quale al polo territoriale delle ASST afferisce anche il Dipartimento di cure primarie, ponendo così in capo ad esse la gestione dei Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Continuità assistenziale;

RICHIAMATA la DGR XII/1827/2024 ad oggetto "Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l'anno 2024" con cui è stato dato mandato alle ASST della Regione Lombardia di collaborare con AREU nel reclutamento e nella contrattualizzazione del personale sanitario dei Team di Risposta Rapida Domiciliare, in funzione del graduale coinvolgimento del territorio di riferimento dell'ambito del progetto CMI;

CONSIDERATO che durante la riunione tenutasi in data 13/12/2024 richiesta dal Direttore del Pronto Soccorso e della Medicina d'Urgenza dell'ASST Sette Laghi e alla presenza del Direttore Sanitario, del Direttore della S. C Sistemi Informativi e della S.C. IPCOT di AREU è emersa la necessità di attivare un protocollo d'intesa per consentire all'ASST Sette Laghi di utilizzare il software CMU di AREU e di ottenere da AREU il supporto necessario all'attivazione dei TRRD nel territorio di propria competenza;

DATO ATTO che è interesse reciproco di AREU e dell'ASST Sette Laghi attivare misure destinate a:

- ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse destinate all'Emergenza Urgenza (trasporto in ambulanza e accesso in PS), intercettando e orientando il bisogno di cura non urgente del paziente che si rivolge al 112 verso i servizi della rete territoriale, garantendo al contempo le stesse opportunità di cura;
- ridurre l'ospedalizzazione (accesso a PS e successivo ricovero) in particolare dei soggetti fragili, favorendo l'home-treatment anche con il supporto, ove necessario, di un team dedicato alle visite domiciliari (Team Di Risposta Rapida Domiciliare - TRRD);
- supportare le dimissioni precoci da Pronto Soccorso/OBI di pazienti che necessitano di osservazione, rivalutazione, eventuale prosecuzione di terapia parenterale, creando una sorta di "Osservazione Breve Intensiva virtuale" che prevede la presa in carico in CMI con televisita, eventuale visita domiciliare (TRRD) e teleassistenza;

RITENUTO opportuno, pertanto, attivare con l'ASST Sette Laghi una collaborazione volta alla all'implementazione e all'efficientamento delle attività dei Team di Risposta Rapida domiciliare attivati dall'ASST e che operino nel territorio di afferenza della stessa, anche in coordinamento con la Centrale Medica Integrata e con il NEA 116117;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Direttore della S.C Integrazione Percorsi Di Cura Ospedale Territorio;

DATO ATTO che il testo definitivo dell'accordo prevede quanto segue:

AREU si impegna a:

- a. consentire al personale coinvolto l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo "CMU" di AREU, e dei moduli dedicati alle attività dei TRRD, secondo i termini e condizioni d'uso;
- b. garantire la formazione dei medici TRRD su protocolli operativi condivisi, sull'organizzazione del servizio e sull'utilizzo degli applicativi informatici utilizzati nell'ambito del progetto CMI;
- c. collaborare, tramite proprio personale, in orario istituzionale ed anche in presenza presso le sedi dell'ASST, all'implementazione e allo sviluppo dei modelli organizzativi che contribuiscono alla realizzazione di tale progetto

ASST si impegna a:

- a. riconoscere ad AREU la proprietà dell'applicativo utilizzato;
- b. consentire ad AREU l'attivazione dei TRRD, afferenti al territorio di Varese nella competenza definita dalla procedura aziendale "OBI VIRTUALE e TRRD";

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il protocollo d'intesa ha durata di tre anni dalla data di ultima sottoscrizione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il protocollo d'intesa per l'implementazione delle attività dei Team Di Risposta Rapida Domiciliare tra AREU e l'ASST Sette Laghi, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il Proponente il procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare, autorizzandone la sottoscrizione, il protocollo d'intesa per l'implementazione delle attività dei Team di Risposta Rapida Domiciliare tra AREU e l'ASST Sette Laghi, allegato quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che il protocollo d'intesa prevede quanto segue:

AREU si impegna a:

- a. consentire al personale coinvolto l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo "CMU" di AREU, e dei moduli dedicati alle attività dei TRRD, secondo i termini e condizioni d'uso;
- b. garantire la formazione dei medici TRRD su protocolli operativi condivisi, sull'organizzazione del servizio e sull'utilizzo degli applicativi informatici utilizzati nell'ambito del progetto CMI;
- c. collaborare, tramite proprio personale, in orario istituzionale ed anche in presenza presso le sedi dell'ASST, all'implementazione e allo sviluppo dei modelli organizzativi che contribuiscono alla realizzazione di tale progetto

ASST si impegna a:

- a. riconoscere ad AREU la proprietà dell'applicativo utilizzato;
- b. consentire ad AREU l'attivazione dei TRRD, afferenti al territorio di Varese nella competenza definita dalla procedura aziendale "OBI VIRTUALE e TRRD";
3. di dare atto che il protocollo d'intesa decorre dalla data di ultima sottoscrizione e ha durata di tre anni;
4. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico dell'Agenzia;
5. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
6. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Per il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia Maurizio Migliari

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI TEAM DI RISPOSTA RAPIDA DOMICILIARE

TRA

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito "AREU"), con sede amministrativa in Via Alfredo Campanini n. 6 cap. 20124 Milano (MI) - CF e P.IVA 11513540960 - nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore Dott. Massimo Lombardo, domiciliato per la carica presso detta sede;

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito anche ASST), con sede legale in Varese, Viale Borri, 57 – P. IVA n. 03510050127 rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Mauro Moreno, domiciliato per la carica presso detta sede;

PREMESSO CHE

- AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i., attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020 con il compito di implementare e rendere omogeneo nel territorio regionale il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera, nonché di coordinare le attività trasfusionali ed il trasporto di équipe di trapianto, persone ed organi, unitamente alla gestione del servizio di "Numero Unico Emergenza 112" e, infine, del NEA 116117 per l'accesso ai servizi di cure mediche non urgenti e altri servizi sanitari.
- Tra le finalità istituzionali di AREU rientra il compito di attivare "nell'ambito del processo di integrazione tra sistema dell'emergenza urgenza pre-ospedaliero e la rete ospedaliera per contrastare l'incremento di invio di mezzi di soccorso di base e il conseguente fenomeno del sovraffollamento dei Pronto soccorso, di una centrale di approfondimento clinico, denominata Centrale medica integrata (CMI), con il compito di rivalutare le chiamate pervenute alle sale operative regionali di emergenza urgenza (SOREU) identificate come non emergenti-urgenti, rispondendo all'iniziale bisogno di cura e riorientando successivamente, attraverso il numero unico armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117), il cittadino sui servizi territoriali, ivi compresa la medicina di continuità assistenziale."
- Ai sensi del comma 11 bis dell'art. 7 della l.r. 33/2009 al polo territoriale delle ASST afferisce anche il Dipartimento di cure primarie e, di conseguenza la gestione dei Medici di Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS), Continuità assistenziale è in capo ad esse.
- Regione Lombardia, nell'ambito delle regole di sistema per il 2024, di cui alla DGR XII/1827/2024 ad oggetto "DETERMINAZIONI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE DEL SSR PER L'ANNO 2024" ha dato mandato alle ASST di collaborare con AREU nel reclutamento e nella contrattualizzazione del personale sanitario dei Team di Risposta Rapida Domiciliare, in funzione del graduale coinvolgimento del territorio di riferimento dell'ambito del progetto CMI;

- le parti hanno interesse ad implementare attività finalizzate a: ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse destinate all'Emergenza Urgenza (trasporto in ambulanza e accesso in PS), intercettando e orientando il bisogno di cura non urgente del paziente che si rivolge al 112 verso i servizi della rete territoriale, garantendo al contempo le stesse opportunità di cura; ridurre l'ospedalizzazione (accesso a PS e successivo ricovero) in particolare dei soggetti fragili, favorendo l'home-treatment anche con il supporto, ove necessario, di un team dedicato alle visite domiciliari (Team di risposta rapida domiciliare TRRD); supportare le dimissioni precoci da Pronto Soccorso/OBI di pazienti che necessitano di osservazione, rivalutazione, eventuale prosecuzione di terapia parenterale, creando una sorta di "Osservazione Breve Intensiva virtuale" che prevede la presa in carico con rivalutazione in videochiamata e/o visita domiciliare (TRRD).
- considerato che i Team di Risposta Rapida Domiciliare (TRRD) sono contrattualizzati dalla ASST ed equivalgono in Regione Lombardia alle UCA (DGR n. XII/2588/2024) e si occupano di dare una risposta a problemi di salute urgenti al domicilio, con target prevalente la popolazione più fragile, effettuando attività di inquadramento clinico e prestazioni diagnostico - terapeutiche, con l'obiettivo di garantire la gestione domiciliare del paziente riaffidandolo, al termine della valutazione, al Medico di Medicina Generale e ai servizi territoriali già eventualmente attivi.
- Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Premesse e allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2. Oggetto

Tramite la presente convenzione le Parti si impegnano a collaborare all'implementazione e all'efficientamento delle attività dei Team di Risposta Rapida Domiciliare (TRRD) attivati dalla ASST e che operino nel territorio di afferenza della stessa, anche in coordinamento con la Centrale Medica Integrata e con il NEA 116117.

Art. 3. Modalità operative e impegni delle Parti

L'erogazione delle prestazioni sanitarie da parte dei medici del TRRD è in capo all'ASST, titolare del rapporto giuridico – contrattuale con il personale medico e infermieristico attivato.

Le modalità operative delle attività dei TRRD sono definite dalla ASST, che si avvale del supporto e della collaborazione di AREU per la definizione degli aspetti procedurali e di definizione della documentazione interna.

In tale contesto AREU si impegna a:

- consentire al personale coinvolto l'accesso e l'utilizzo dell'applicativo "CMU" di AREU, e dei moduli dedicati alle attività dei TRRD, secondo i termini e condizioni d'uso (allegato 1) che si intendono interamente accettate;

- garantire la formazione dei medici TRRD su protocolli operativi condivisi, sull'organizzazione del servizio e sull'utilizzo degli applicativi informatici utilizzati nell'ambito del progetto CMI. L'attività formativa di AREU mira a condividere e consolidare le competenze in ambito di urgenza territoriale, criteri di attivazione, protocolli clinico-diagnostici e modalità di coordinamento con i servizi sanitari territoriali, per garantire una presa in carico efficace ed integrata del paziente fragile;
- collaborare, tramite proprio personale, in orario istituzionale ed anche in presenza presso le sedi dell'ASST, all'implementazione e allo sviluppo dei modelli organizzativi che contribuiscono alla realizzazione di tale progetto

ASST si impegna a:

- riconoscere ad AREU la proprietà dell'applicativo utilizzato;
- consentire ad AREU l'attivazione dei TRRD, afferenti al territorio di Varese nella competenza definita dalla procedura aziendale "OBI VIRTUALE e TRRD" e comunque per una distanza dalla sede Ospedale Macchi non superiore a 30 minuti, anche mediante la CMI ed il NEA 116117, secondo le disposizioni previste dalla PRO 50;

Art. 4. Responsabilità per danni e copertura assicurativa

Le Parti assumono, per quanto di rispettiva competenza, tutte le responsabilità, di ogni genere e grado, derivanti sia dell'operato dei propri dipendenti/collaboratori.

I soggetti di una Parte che dovessero recarsi presso la sede di un'altra Parte, per la conduzione e lo sviluppo delle attività in cui si estrinsecherà la collaborazione, dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere presso le singole sedi, che verranno preventivamente rese note.

Le responsabilità e l'eventuale onere risarcitorio conseguenti all'attività di carattere medico-sanitario dei singoli medici e infermieri del TRRD, sono ascritti alla ASST titolare dei rapporti giuridici con il singolo, ferma la disponibilità delle competenti Strutture della Direzione AREU a fornire tutta la collaborazione per il supporto professionale per la fase di istruttoria della pratica.

Art. 5. Durata, recesso e risoluzione

Il presente protocollo ha durata di anni 3 dalla data di ultima sottoscrizione.

Alla scadenza del termine convenuto, le Parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga anche minima del protocollo, senza modifiche neppure parziali del presente accordo, potranno procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza mediante indirizzo PEC pubblicato sui rispettivi siti Internet aziendali.

Nel caso in cui una delle Parti intenda recedere dalla presente convenzione attuativa prima della scadenza naturale del termine, potrà esercitare tale diritto comunicandolo con PEC, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 15 giorni prima della data individuata per la cessazione delle prestazioni.

Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle iniziative in corso di realizzazione, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 6. Oneri economici

Ciascuna delle Parti assume a proprio carico gli oneri economici necessari alla realizzazione della presente collaborazione per la parte di propria competenza.

Art. 7. Referenti

Per i rapporti con le l'ASST, AREU individua quale referente il Direttore della S.C. Integrazione Percorsi Di Cura Ospedale – Territorio.

Per i rapporti con AREU, ASST individua quale referente il Direttore della S.C. Pronto Soccorso e Medicina d'Urgenza.

Art. 8. Riservatezza e trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a non divulgare né utilizzare per fini diversi da quelli inerenti alla presente convenzione, anche successivamente alla cessazione della stessa, le notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in sede di attuazione della stessa.

Le Parti, in qualità di Titolari autonomi del trattamento, si impegnano, ciascuna con riguardo ai dati di propria competenza, a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. del 30/06/2003 n.196, modificato dal D.Lgs. n.101 del 10/08/2018 e a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016. Le Parti dichiarano altresì di trattare i dati, con modalità manuali e/o automatizzate e adottando misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate, esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione della convenzione, nonché adempiere ai relativi obblighi di legge, nel perseguimento dei rispettivi fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione della convenzione.

I dati personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento UE 2016/679, ossia fino alla cessazione dei rapporti contrattuali in essere, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere imposto da norme di legge, come anche previsto dal Considerando 65 del Regolamento UE 2016/679. Oltre tale periodo, i dati personali saranno conservati in forma anonima, oppure saranno distrutti.

I dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione Europea o verso Organizzazioni internazionali. Qualora ve ne fosse necessità, Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla presente convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 e reciprocamente si informano dell'esistenza del diritto di reclamo all'autorità di controllo (art. 77 Regolamento UE 2016/679) e del diritto di proporre ricorso giurisdizionale (art. 79 Regolamento UE 2016/679).

Le Parti riconoscono e accettano che, nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, AREU ha accesso a dati personali di titolarità di ASST.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, pertanto, ASST nomina AREU responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 28 Regolamento UE 2016/679, mediante specifico atto di nomina.

Art. 9. Codice di comportamento e PIAO

Le Parti danno atto, altresì, di aver preso visione e di conoscere il contenuto dei rispettivi Codici di Comportamento e delle misure di prevenzione contenute nella Sezione Anticorruzione e Trasparenza dei rispettivi PIAO e pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sui rispettivi siti istituzionali. Le Parti si danno reciproca rassicurazione circa l'accettazione del relativo contenuto, impegnandosi a invitare il proprio personale al rispetto dei doveri minimi ivi previsti.

Art. 10. Modifiche

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione attuativa dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 11. Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 12. Conformità atto, imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione attuativa è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate, e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.

Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^A del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 32,00 (per un totale di n. 6 pagine), grava su entrambe le Parti in pari misura ed è assolta in modo virtuale da AREU, giusta Aut. n. 4352/2021 del 11/01/2021 n. AGEDP2MI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza

Il Direttore Generale, f.to Dott. Massimo Lombardo (*)

Per l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Sette Laghi

Il Direttore Generale, f.to Dott. Mauro Moreno (*)

(*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Termini e Condizioni d'Uso del Programma - CMU

1. Premessa

Il presente documento stabilisce i termini e le condizioni d'uso (di seguito "Termini") del programma web-based CMU (di seguito "Programma") e dei moduli integrativi a cui AREU (di seguito "Concedente") concede l'accesso alla ASST Sette Laghi (di seguito "Utilizzatore").

2. Definizioni

- **Concedente:** L'ente che detiene la proprietà del server su cui risiede il Programma e delle autorizzazioni amministrative.
- **Utilizzatore:** Il soggetto che ha ottenuto il diritto di accesso al Programma secondo i termini concordati.
- **Programma:** La piattaforma web-based concessa in utilizzo al fine di svolgere le funzioni specificate nei documenti contrattuali.

2. Proprietà e Controllo

Il Programma è ospitato su server di proprietà esclusiva del Concedente. Tutte le autorizzazioni amministrative, inclusa la gestione dei permessi, le configurazioni e l'accesso ai dati sensibili, sono riservate esclusivamente al Concedente.

3. Licenza d'uso

AREU concede ad ASST Sette Laghi la sola LICENZA D'USO non esclusiva, non trasferibile e limitata, in via temporanea e remota tramite internet, del Programma CMU e dei relativi moduli applicativi e/o Servizi ad essa correlati e si riserva, anche per i suoi aventi causa, l'esclusiva proprietà della stessa e di tutti i suoi diritti, potendo sempre disporne come meglio crederà e nei confronti di chiunque.

L'Utilizzatore non ha diritto di:

- Modificare, copiare, distribuire, trasmettere, visualizzare, eseguire, riprodurre, pubblicare, concedere in licenza, creare opere derivate da, trasferire o vendere qualsiasi informazione o funzionalità del Programma.

Il Programma risiede su server di proprietà esclusiva di AREU. L'accesso si espleta, pertanto, attraverso:

- la disponibilità di uno spazio su infrastrutture tecnologiche di proprietà o di terze parti autorizzate e certificate, presso proprie sedi e/o presso sedi di terzi, (il tutto denominato "hosting");
- la fornitura delle credenziali di accesso per l'utilizzo dei software applicativi, indicati nel Contratto, in licenza d'uso via web con modalità SAAS ("Software as a Service");
- l'aggiornamento e l'evoluzione dei programmi software e servizi indicati nei termini.

AREU si riserva la facoltà di modificare il prodotto senza preavviso ed in qualsiasi momento. La Licenza d'Uso non comprende la facoltà di ottenere il software in formato sorgente, né di disporre della relativa documentazione logica e/o di progetto.

Il Concedente concede all'Utilizzatore una licenza d'uso non esclusiva, non trasferibile e limitata per accedere al Programma.

4. Accesso al Programma

L'accesso al Programma avviene tramite credenziali univoche fornite dal Concedente. L'Utilizzatore è responsabile della sicurezza delle proprie credenziali e si impegna a non condividerle con terzi.

5. Responsabilità dell'Utilizzatore

L'Utilizzatore si impegna a:

- Utilizzare il Programma esclusivamente per gli scopi autorizzati dal Concedente.
- Non tentare di accedere a sezioni riservate del Programma senza autorizzazione.
- Non intraprendere attività che possano compromettere la sicurezza o l'integrità del Programma o del server.

6. Limitazioni di responsabilità

Il Concedente non sarà responsabile per:

- Eventuali danni derivanti dall'uso improprio del Programma da parte dell'Utilizzatore.
- Interruzioni del servizio dovute a manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Malfunzionamenti imputabili a cause di forza maggiore o eventi non controllabili dal Concedente.

7. Protezione dei dati

L'Utilizzatore si impegna a trattare i dati accessibili tramite il Programma in conformità alle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali. Il Concedente garantisce che i dati custoditi sui propri server sono protetti secondo standard di sicurezza adeguati.

8. Sospensione o Revoca dell'Accesso

Il Concedente si riserva il diritto di sospendere o revocare l'accesso al Programma in caso di:

- Violazione dei presenti Termini da parte dell'Utilizzatore.
- Necessità di proteggere l'integrità del Programma e dei dati.

9. Modifiche ai Termini

Il Concedente si riserva il diritto di modificare i presenti Termini, notificando per iscritto l'Utilizzatore con un preavviso minimo di 30 giorni. L'utilizzo continuato del Programma da parte dell'Utilizzatore dopo tale periodo costituirà accettazione delle modifiche.

10. Legge Applicabile e Foro Competente

I presenti Termini sono regolati dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o applicazione dei presenti Termini sarà di competenza esclusiva del foro del luogo in cui ha sede il Concedente.